



## ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI

Piazza della Repubblica 2 - 14053 Caneli (At) Tel. 0141-823562  
e-mail: [atic81300n@istruzione.it](mailto:atic81300n@istruzione.it) [atic81300n@pec.istruzione.it](mailto:atic81300n@pec.istruzione.it)  
[www.istitutocomprensivodicanelli.gov.it](http://www.istitutocomprensivodicanelli.gov.it)

### A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO

**OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio  
2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021**

Il Consiglio di Istituto è giunto alla sua scadenza triennale. Si deve procedere, pertanto al suo rinnovo.

Le votazioni si terranno: **DOMENICA 25 novembre 2018** dalle 8.00 alle 12.00  
**LUNEDI' 26 novembre 2018** dalle 8.00 alle 13.30

Nell'organizzazione della scuola, Il Consiglio d'Istituto ha un fondamentale ruolo di indirizzo e programmazione. E' composto da:

- **n. 8 rappresentanti del personale docente;**
- **n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;**
- **n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;**
- **il Dirigente Scolastico.**

Riporto di seguito un estratto dell'O.M. n. 215/1991, modificata dall'O.M. 293/1996

#### **Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale docente**

4. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417.

5. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

8. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.

#### **Art. 14 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza**

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.

2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.

### **Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati**

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

### **Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati**

1. Ciascuna lista può essere presentata:
    - a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
    - b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
    - c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.\*
- \* comma modificato dall'art. 1 dell'OM 293/96
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
  3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni .....
  6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

### **Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi**

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

### **Art. 37 - Costituzione e sede dei seggi elettorali**

1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni.

### **Art. 38 - Composizione e nomina dei seggi elettorali**

1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

### **Art. 39 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto**

1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.

#### **Art. 40 - Modalità delle votazioni**

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
8. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.

#### **Art. 41 - Rappresentanti di lista**

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

**Tutto il personale voterà nel seggio allestito presso la Scuola Secondaria di Primo Grado.**



Il Dirigente Scolastico  
(Dott. Giorgio MARINO)

*Arnone 1/17*